



# COMUNE DI CALDES

(Provincia di Trento)

Via al Castello n. 12 – 38022 Caldes (TN)

☎ 0463/901334 – Cod. Fisc. 83005150228

e.mail: [segreteria@comune.caldes.tn.it](mailto:segreteria@comune.caldes.tn.it)

posta certificata: [comune@pec.comune.caldes.tn.it](mailto:comune@pec.comune.caldes.tn.it)



Prot. n. B400/RFB400-04/09/2026-0003661/P

Caldes, 04 settembre 2026

## CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOCALE PUBBLICO ESERCIZIO SITO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO OVE HA SEDE LA CASSA RURALE VAL DI SOLE A CALDES

Si rende noto che l'Amministrazione comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 76 di data 01.09.2026, intende concedere a terzi la gestione del bar ospitato nei locali situati al piano terra dell'edificio che ospita la cassa rurale Val di Sole a Caldes ai sensi dell'art.21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

### SCHEDA RIASSUNTIVA CONCESSIONE

- **contenuto:** Affitto commerciale dei locali adibiti a pubblico esercizio situati al piano terra dell'edificio che ospita la Cassa Rurale Val di Sole a Caldes
- **durata dell'affitto:** dalla data dell'affidamento al 14/05/2028.

- **criterio di aggiudicazione:**

l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo i seguenti criteri:

- a) – canone di concessione offerto più alto rispetto a quello posto a base di gara (fino a punti 20);
- b) – esperienza settore della conduzione di strutture analoghe (fino a punti 30);
- c) – proposte gestionali di animazione culturale, del tempo libero, di aggregazione (fino a punti 50).

L'aggiudicazione vincola l'offerente, mentre per l'Amministrazione comunale diverrà vincolante solamente nel momento in cui verrà stipulato il contratto di concessione in uso. Il Comune di Caldes si riserva, infatti, di non aggiudicare la gestione dei locali in oggetto senza che alcun diritto maturi in capo all'offerente.

La partecipazione alla gara significa accettazione e conoscenza dello stato di fatto e diritto in cui si trova l'immobile, compresa la sua consistenza, gli eventuali oneri apparenti e non apparenti ed aggravii senza eccezione alcuna. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà sollevare riserve o richieste di rinegoziazione di sorta alcuna, motivate dal fatto di non essere stato a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile.

- **obblighi del concessionario:**

- apertura annuale al pubblico del pubblico esercizio;
- **massimo impegno per pulizia e manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;**
- segnalazione tempestiva all'Amministrazione comunale di ogni eventuale disfunzione o guasto comunque riscontrati nei locali ed arredi assegnati;
- rigoroso rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza e igienico-sanitarie vigenti;

- assunzione della piena responsabilità civile verso il Comune e i terzi per eventuali danni causati dall'attività esercitata, mediante stipulazione di apposita assicurazione.

• **Obblighi e poteri del Comune:**

1. eseguire in qualsiasi momento controlli sulla corretta gestione degli impianti;
2. la manutenzione straordinaria dei locali;
3. patrocinio e promozione di iniziative dirette a pubblicizzare il locale.

È ESPRESSAMENTE ESCLUSA L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL TACITO RINNOVO, DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO.

**1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA**

Per essere ammesso al confronto concorrenziale ciascun concorrente dovrà far **pervenire**, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificatamente** a:

**Comune di Caldes,  
Via al Castello 12  
38022 Caldes**

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.09.2026**

un plico chiuso con le seguenti modalità:

**sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente.

**In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.**

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e, qualora ciò non fosse possibile, si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la **ragione sociale dell'offerente** e la seguente dicitura: ***"offerta per concessione pubblico esercizio Caldes"***.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- A) **l'OFFERTA ECONOMICA** redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo 3;
- B) **l'OFFERTA TECNICA** redatta con le modalità di cui al successivo paragrafo 3;

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di seguito indicati, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli stessi orari di sopra indicati. In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; **non saranno ammesse al confronto concorrenziale le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono** richiedersi per iscritto a mezzo PEC al Comune di Caldes, Via al Castello 12 – indirizzo PEC: [comune@pec.comune.caldes.tn.it](mailto:comune@pec.comune.caldes.tn.it) . Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di PEC. La scadenza per la richiesta di chiarimento è fissata per il giorno **21.09.2026**.

Le risposte saranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

La presente procedura è regolata dalle disposizioni del presente disciplinare e dai principi generali di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente ovvero in altro modo equiparato.

## **2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare le persone fisiche, le imprese individuali, le imprese costituite in forma di società commerciale o società cooperativa e loro consorzi in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, nonché quelli prescritti dalle vigenti normative applicabili in materia.

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese. Non è consentito l'istituto dell'avvalimento al fine di conseguire i requisiti non posseduti singolarmente

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

REQUISITI GENERALI:

Per essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei sottoindicati requisiti:

- a) assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 95 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- b) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (D.U.R.C.) o dello Stato in cui sono stabiliti.

#### REQUISITI SPECIFICI:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività compatibile (adeguata) a quella oggetto della gara, con indicazione dell'oggetto sociale. I soggetti NON ancora iscritti alla CCIAA quali esercenti attività di impresa (tanto individuale quanto societaria) alla data di pubblicazione del presente bando, devono sottoscrivere preciso impegno a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del contratto.

- b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale o legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, di almeno uno dei seguenti requisiti (alternativi) che corrispondono a quelli professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come ridefiniti dal D.Lgs. 26.03.2010 n. 59:

- b.1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

- b.2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale;

- b.3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

- c) possesso requisiti morali previsti dall'articolo 71 commi 1, 2, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, richiamato dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.

### 3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri riportati nella tabella riassuntiva in testa al presente invito.

#### L'OFFERTA ECONOMICA

dovrà essere redatta **su carta resa legale** (una marca da bollo di Euro 16,00 ogni 4 facciate, **compresa la copertina**).

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante presentazione di offerta riportante la cifra annua complessiva che l'impresa intende offrire all'Amministrazione comunale RISPETTO ALLA CIFRA A BASE DI OFFERTA DI EURO 4.200,00 (oltre IVA) ANNUI.

#### L'OFFERTA TECNICA

dovrà essere redatta su carta libera e comporsi di:

1. **curriculum professionale riportante tutte le attività simili intraprese negli anni, dal titolare della domanda.**
2. **proposte gestionali di animazione culturali, del tempo libero, di aggregazione e socializzazione.**

Nell'ottica di favorire, assieme all'offerta del servizio pubblico bar, opportunità di aggregazione e socializzazione per i residenti, nonché opportunità di servizio e di conoscenza del territorio per i turisti, l'Amministrazione Comunale individua a seguire alcune aree tematiche su cui sostenere una qualificazione in senso innovativo delle attività e dei servizi, atta a garantire una maggiore fruibilità e valorizzazione del bar e del luogo:

- a) realizzazione di attività continuative volte alla socializzazione e alla coesione comunitaria;
- b) sviluppo di un piano organico di servizi e accoglienza per i visitatori di Castel Caldes;
- c) promozione di iniziative per la valorizzazione e la conoscenza del territorio;
- d) creazione di un polo di aggregazione giovanile orientato ai sani stili di vita;
- e) attivazione di iniziative di aggregazione, svago e inclusione per la terza età;
- f) sinergia e collaborazione con le realtà associative e gli enti del territorio;
- g) adozione di modelli gestionali a elevata sostenibilità ambientale (Green & Plastic-Free);
- h) accessibilità universale e servizi su misura per famiglie e bambini (Family-Friendly);
- i) allineamento agli standard di decoro, qualità e accoglienza del circuito "I Borghi più Belli d'Italia".

**Si precisa che la proposta gestionale diviene vincolante per l'aggiudicatario. Il Comune di Caldes dovrà autorizzare le singole attività e potrà indicare già in sede di aggiudicazione se vi siano proposte che non potranno essere realizzate.**

### **3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta economica sarà valutata sulla base della seguente proporzione:

$(X = 20 \cdot \text{Offerta in valutazione} / \text{Migliore offerta})$ .

I curricula saranno valutati in ragione dell'esperienza documentata di servizio in base mensile quale titolare di esercizio bar e/o di ristorazione e/o strutture analoghe. Sarà valutato un periodo massimo di n. 5 anni. I curricula saranno valutati sulla base della seguente proporzione:

$(X = 30 \cdot \text{punteggio curriculum in valutazione} / \text{punteggio curriculum migliore})$ .

La proposta gestionale sarà valutata con particolare riferimento a:

- qualità intrinseca della proposta culturale, del tempo libero e di aggregazione, in riferimento al tipo di ambiente da gestire;
- qualità del programma e numero di serate tematiche e/o di iniziative culturali e del tempo libero.

(massimo 50 punti).

### **4. DICHIARAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA**

Unitamente all'offerta deve essere prodotta, a pena di esclusione, la **dichiarazione** resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello "Allegato A" allegato al presente Bando, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

**1) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 1 e comma 2 – DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE – del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.**

Si riporta di seguito l'art. 94 (Cause di esclusione automatica) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- *bis*, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione,
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
  - a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
  - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|--------------|
| di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | direzione | o       | di | controllo;   |
| g) del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | direttore | tecnico | o  | socio unico; |
| h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |    |              |
| 4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |    |              |
| 5. Sono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | altresì |    | esclusi:     |
| a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |    |              |
| b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |    |              |
| c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; |           |         |    |              |
| d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |    |              |
| e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |    |              |
| f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |    |              |
| 6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |    |              |
| 7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |    |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Si riporta di seguito l'art. 95 (Cause di esclusione non automatica) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; |  |  |  |  |
| b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

3) che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto del cottimo;

4) di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, la presente lettera di invito;
- visionato il luogo oggetto della concessione;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso.

**I requisiti di cui al presente paragrafo 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.**

**A pena di esclusione**, la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Qualora la dichiarazione presentata sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione provvederà a richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari o il completamento della medesima.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

**Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, ai sensi dell'art.**

47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, a mezzo PEC, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

\*\*\*\*\*

L'Amministrazione procederà al controllo della veridicità della dichiarazione resa dall'affidatario in sede di offerta, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 445/2000.

Qualora, a seguito della verifica, l'Amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, procederà ad annullare con atto motivato l'affidamento e ad affidare al concorrente secondo in graduatoria ed, inoltre, a segnalare le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, nonché all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 66, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l'autenticità.

## **5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto è subordinata, altresì, agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della struttura competente:

- 1) cauzione definitiva pari 3 (tre) mensilità del canone annuo offerto;**
- 2) polizze assicurative per danni a cose o persone.**

## **6. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI**

Si precisa che all'affidatario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 17.06.2025 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caldes (<https://www.comune.caldes.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>). Il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice.

## 7. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti, è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Caldes venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

## 8. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Comune di Caldes, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* (Sindaco)  
Via al Castello n. 12 – 38022 Caldes (TN)

Tel: 0463/901334

indirizzo PEC: [comune@pec.comune.caldes.tn.it](mailto:comune@pec.comune.caldes.tn.it)

### PREPOSTO AL TRATTAMENTO

Segretaria comunale

Via al Castello n. 12 – 38022 Caldes (TN)

Tel: 0463/901334

indirizzo PEC: [comune@pec.comune.caldes.tn.it](mailto:comune@pec.comune.caldes.tn.it)

### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Consorzio dei Comuni Trentini

Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222

Indirizzo: Via Torre Verde, 23 - 38122 Trento

Telefono: +39 0461/987139

E-mail: [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)

PEC: [consorzio@pec.comunitrentini.it](mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it)

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: dott.ssa Laura Marinelli

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

LA SEGRETARIA COMUNALE  
dott.ssa Maida Zenunovic